

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

XXVII.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DOMINEDO'**

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Modifiche dei servizi di cancelleria (2270)	365
PRESIDENTE . . . . .	365, 366, 367
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	366
KUNTZE . . . . .	366
COMANDINI . . . . .	367
MIGLIORI . . . . .	367
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	370

**La seduta comincia alle 11,30.**

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche di servizi di cancelleria. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato il 10 giugno 1960) (2270).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche di servizi di cancelleria », sul quale,

per l'assenza del relatore, onorevole Valiante, riferirò io stesso brevemente.

Lo scopo di questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 giugno 1950, è quello di consentire che i vincitori dell'ultimo concorso per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie possano prendere servizio senza che, contemporaneamente, sia licenziato il personale assunto temporaneamente, in base ad un rapporto di lavoro giornaliero, presso i predetti uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

È, quindi, evidente lo scopo sociale e umano che il disegno di legge persegue.

Come gli onorevoli colleghi sanno, con l'espletamento del recente concorso per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i vincitori del concorso stesso dovrebbero subentrare agli amanuensi giudiziari assunti nei predetti uffici giudiziari a norma dell'articolo 99, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. Il presente disegno di legge vuole fronteggiare la situazione, la quale in definitiva da un lato metterebbe sul lastrico un notevole numero di lavoratori dell'amministrazione della giustizia e dall'altro lascerebbe sguarniti gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie per la sensibile differenza numerica fra il personale amanuense in servizio e i vincitori del concorso.

Ad ovviare questo duplice ordine di inconvenienti provvede l'articolo 1 del disegno di legge, che abroga l'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a decorrere dal 1° gennaio 1963. Con l'abrogazione di questa norma si ottiene il risultato che i collaboratori a titolo precario, i quali avrebbero dovuto lasciare il servizio, continueranno nel medesimo, onde l'ingresso dei vincitori del concorso a titolo definitivo non comprometterà la loro posizione.

Questa è l'essenza del disegno di legge, la cui norma fondamentale, come ho detto, è contenuta nell'articolo 1. Gli altri articoli contengono una serie di norme particolari di contorno, riguardanti le modalità di applicazione, l'abrogazione di disposizioni ad esso contrarie, l'entrata in vigore delle nuove norme ed un allegato relativo al registro per i lavori di copiatura.

Data la *ratio legis*, la quale vuol temperare la giustizia ed il rigore della legge, l'equità e l'umanità, come è nel nostro costume, che ci è dato dallo spirito stesso della democrazia, credo di poter esprimere parere favorevole al provvedimento, rimettendomi al vostro giudizio.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo innanzi tutto ringraziare il Presidente per la cortesia con la quale ha accolto la preghiera del rappresentante del Governo di riunire d'urgenza la Commissione per l'approvazione di questo disegno di legge e debbo, altresì, ringraziare tutti i membri della Commissione, che con tanta comprensione hanno aderito all'invito.

L'urgenza di questo provvedimento è data dalla preoccupazione che l'imminente immissione dei vincitori del concorso per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che sono circa novecento, possa mettere sul lastrico altrettanti amanuensi non di ruolo.

Poiché i vincitori del concorso non sono sufficienti a coprire il fabbisogno dei vari uffici, il Governo si propone di presentare un disegno di legge sull'aumento degli organici degli amanuensi e dei dattilografi. Mancando il tempo per predisporre un disegno di legge di tale natura, anche perché occorre il concerto con il Ministero del tesoro, il mio Ministero ha presentato questo disegno di legge, con il quale abroga la disposizione contenuta nell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, accordando al Governo un ulteriore termine fino al 1° gennaio

1963 per il mantenimento al loro posto degli amanuensi assunti fiduciariamente.

Questa è la ragione che ha indotto il Governo a fare appello alla premura e alla comprensione della Commissione Giustizia della Camera. E con ciò il Governo ritiene anche di aver mantenuto fede, del resto, alla promessa che aveva fatto all'onorevole Kuntze quando, in una delle precedenti sedute di questa Commissione, si parlò dell'aumento degli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Poiché questo provvedimento e gli intendimenti del Governo rispondono alle necessità degli uffici ed a criteri di carattere sociale, il Governo chiede l'approvazione di questo disegno di legge, ricordando che esso è stato approvato all'unanimità dalla II Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per le sue dichiarazioni e i rappresentanti dei gruppi per il loro spirito di solidarietà, e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Ne do lettura:

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1963 ».

Al primo comma dell'articolo 6 della predetta legge, dopo la parola « Tesoro » sono aggiunte le seguenti:

« detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro ».

KUNTZE. A nome mio e del mio gruppo dichiaro che voteremo senz'altro a favore del disegno di legge al nostro esame proprio per le chiare finalità di carattere sociale cui esso è ispirato. Infatti vi sono circa 900 amanuensi, padri di famiglia, alcuni dei quali con numerosi figli a carico che, se non approvassimo il disegno di legge, si vedrebbero messi sul lastrico. Prendo inoltre atto

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

con vivissima soddisfazione dell'assicurazione verbale, riconfermata oggi dal rappresentante del Governo, della prossima presentazione di un disegno di legge inteso ad aumentare gli organici in modo che quegli amanuensi che oggi trovano lavoro senza aver sostenuto prove di concorso, abbiano in futuro una sicura e stabile sistemazione.

COMANDINI. Come socialista aderisco pienamente a quanto espresso dall'onorevole rappresentante del Governo.

MIGLIORI. Per quanto possa sembrare pleonastica questa nostra affermazione, trattandosi di disegno di legge già approvato dal Senato, dichiaro, a nome del mio gruppo, che daremo senz'altro voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli e dell'allegato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 2.

Fino all'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il personale di dattilografia, compreso quello di ruolo, non può superare, in ciascun ufficio giudiziario, il numero complessivo dei dattilografi e amanuensi in servizio alla data del 1° marzo 1956.

(È approvato).

## ART. 3.

Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 per ogni facciata. Nessun compenso è dovuto per la copiatura della corrispondenza e dei certificati.

(È approvato).

## ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le parole « scrive il testo originale » sono aggiunte le seguenti:

« o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione ».

(È approvato).

## ART. 5.

Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, ai cancellieri e ai dattilografi non compete alcuna retribuzione per la scritturazione del testo originale della sentenza.

(È approvato).

## ART. 6.

Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza, lire 30 per ogni facciata, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copie da spedire gratuitamente.

Nessun prelievo è consentito per la copiatura della corrispondenza e dei certificati ».

« Art. 8. — Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'articolo 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del Tesoro ».

« Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal Capo dell'Ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

« Il Capo dell'Ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto ».

(È approvato).

## ART. 7.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole « distretto di Corte di appello », so-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

no aggiunte le seguenti: « e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche ».

(È approvato).

## ART. 8.

L'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della ripartizione dei proventi sono considerati presenti i funzionari in congedo ordinario.

Ai funzionari che, nel corso del bimestre siano collocati a riposo, in congedo straordinario o in aspettativa, siano deceduti, assumano servizio di prima nomina o riassumano servizio è dovuta, per il periodo di servizio prestato, una quota di proventi computata, in sessantesimi, sulla somma complessivamente attribuita a ciascun funzionario dell'ufficio di appartenenza.

Qualora non vi sia stata attribuzione di proventi nell'ufficio di appartenenza, tale quota è calcolata sulla somma media attribuita ai funzionari del distretto.

Per i funzionari degli uffici giudiziari tali quote sono liquidate, al netto delle ritenute di legge, dalle rispettive Procure generali, le quali prelevano le somme occorrenti dal fondo costituito mediante versamento, da parte degli uffici giudiziari del distretto, di una quota percentuale pari allo 0,50 per cento dell'avanzo dei proventi. Il prelievo deve effettuarsi prima della divisione in terzi prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

Le somme eventualmente residue alla fine dell'esercizio finanziario sono distribuite nel bimestre successivo tra tutti i funzionari del distretto, in aggiunta alla terza parte dell'avanzo dei proventi prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59 ».

(È approvato).

## ART. 9.

Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di

ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 10.

Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni.

(È approvato).

## ART. 11.

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole « Ministero di grazia e giustizia » sono aggiunte le seguenti: « e al Consiglio Superiore della Magistratura, e i Cancellieri ispettori ».

(È approvato).

## ART. 12.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).



---

**III. LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960**

---

Il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche di servizi di cancelleria ».

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alba, Biasutti, Bologna, Bufardeci, Cocco Maria, Codacci Pisanelli, Comandini, Dominè, Fiumanò, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Palazzo, Paolucci, Pellegrino, Pinna, Preziosi Olindo, Scarascia, Scarlato, Sforza, Valiante e Zoboli.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

**IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI